

Art.69 - Telecomunicazioni

1 – Obiettivi e contenuti

Il presente Addendum ha lo scopo di regolamentare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:

- il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della vigente normativa di settore;
- un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio;
- la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio.

Conseguentemente il presente documento persegue i seguenti obiettivi generali:

- la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
- la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
- un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle.

Il documento, corredato dall'Elaborato grafico, Allegato 1 –Localizzazione siti per nuovi impianti-, prevede anche:

- la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti – Siti di impianti esistenti;
- l'individuazione delle aree comunali per la localizzazione dei siti per la telefonia mobile- Siti per nuovi impianti;
- l'individuazione dei siti sensibili puntuali;
- l'individuazione delle aree di pregio ambientale-storico-architettonico.

Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale, salvaguardando il servizio pubblico.

Si considerano:

- impianti di rilevanza urbanistico-edilizia quelli comportanti la realizzazione di opere e/o manufatti (quali, a titolo di esempio, torri, tralicci, box, cabine, ecc.), qualunque sia la loro tipologia costruttiva e la durata della loro utilizzazione.
- impianti privi di rilevanza urbanistico-edilizia quelli non comportanti la realizzazione di opere e/o manufatti e purché di ridotte dimensioni (c.d. micro-antenne).

2 – Efficacia ed attuazione

La presente disciplina di dettaglio ha efficacia su tutto il territorio comunale e riguarda la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, manutenzione, riconfigurazione, incremento della potenza installata ai fini della trasmissione, incremento del numero di antenne, incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate, installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti in coerenza con quanto indicato negli Elaborati grafici di cui al precedente articolo.

La richiesta per una o più azioni di cui al precedente comma, si attua, mediante presentazione di Istanza di autorizzazione, SCIA (riferimenti agli artt. 44, 45, 46 e 47 del Codice delle Comunicazioni D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii.) corredata dal parere favorevole di ARPAV e degli altri enti competenti secondo la specifica casistica.

L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un impianto esistente costituisce intervento di nuova realizzazione e, pertanto, sarà subordinato alla presentazione di Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione.

Nel caso di installazione su bene che risulti in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è necessaria la preventiva stipula di un atto tra il Comune ed il Gestore o Tower Company, al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo compreso quello del ripristino dell'area

in caso di dismissione nonché l'impegno a consentire l'installazione di ulteriori impianti anche ad altri gestori alle condizioni che, comunque, risulteranno previamente disciplinate dal Comune.

Qualora venisse dimostrata l'inadeguatezza tecnica della localizzazione su aree pubbliche proposte nell'Allegato 1 – Localizzazione siti per nuovi impianti- del Regolamento Edilizio e l'Amministrazione dichiarasse di non essere in grado di indicare una nuova area pubblica, potrà essere individuata idonea area privata. L'insediamento delle infrastrutture in aree non comunali dovrà avvenire previa dimostrazione di valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio.

Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare, dovranno essere:

- adottate le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata all'Istanza di autorizzazione o SCIA o comunicazione per gli interventi successivi alla installazione;
- individuare la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante anche ricorrendo a idonea recinzione e schermatura dei vani tecnici con essenze arboree;
- adottate tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un altro impianto, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- prevedere - ove possibile, tecnicamente - sistemi a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione.

Qualora si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un complesso abitativo in zona residenziale, si dovrà posizionarlo sulla sommità dell'edificio più alto. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato.

Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico. Ai fini della mitigazione del locale tecnico posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante operando, eventualmente, una mascheratura mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.

L'installazione degli impianti di rilevanza urbanistica non è in ogni caso consentita:

- all'interno delle zone di rispetto dei siti sensibili opportunamente individuati nella tavola allegata;
- al presente regolamento (edifici scolastici, prescolastici e para-scolastici, e loro pertinenze, casa di soggiorno e strutture sanitarie/assistenziali pubbliche o private, chiese, centri di aggregazione). Le zone di rispetto corrispondono ad un'area compresa entro un raggio di 300 mt. dal punto di installazione delle infrastrutture;
- nelle aree di pregio ambientale-storico-architettonico opportunamente individuate nella tavola allegata al presente regolamento.

L'installazione degli impianti privi di rilevanza urbanistica non è in ogni caso consentita nelle zone di rispetto dei "siti sensibili", come sopra individuati, e nelle aree di pregio ambientale-storico-architettonico opportunamente individuate nella tavola allegata al presente regolamento.

Elaborati grafici: Allegato 1 –Localizzazione siti per nuovi impianti